

Cantieri in edilizia
Aggiornamenti su
Tesserino di riconoscimento e Patente a crediti

Gentile Cliente,

Vi ricordiamo che **rimane obbligatorio** per i datori di lavoro operanti nei **cantieri edili** dotare ciascun lavoratore di un **tesserino di riconoscimento**. Tale obbligo è stato recentemente ribadito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 656/2025 del 23 gennaio 2025, che ha dato chiarimenti sulle recenti modifiche normative.

Questo obbligo deriva dal D.Lgs. 81/2008, che prevede, tra l'altro, che il tesserino rappresenti uno strumento indispensabile per l'identificazione immediata dei lavoratori presenti in cantiere, al fine di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e facilitare eventuali controlli da parte degli organi competenti.

Di seguito, i principali dettagli:

👉 Cosa deve contenere il tesserino?

- Fotografia del lavoratore
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del datore di lavoro
- Qualifica professionale del lavoratore

Il tesserino deve essere leggibile, resistente e costantemente aggiornato in caso di variazioni dei dati del lavoratore o del datore di lavoro.

👉 Chi è obbligato ad avere il tesserino?

- I lavoratori dipendenti operanti nei cantieri, indipendentemente dal tipo di contratto.
- I lavoratori autonomi che svolgono direttamente la propria attività nei cantieri, anche occasionalmente.
- I componenti dell'impresa familiare che operano in cantieri edili, inclusi i collaboratori occasionali.
- I soggetti coinvolti in attività in regime di subappalto, a qualsiasi livello della filiera.

Inoltre, è obbligatorio per tutti i lavoratori che partecipano a opere edili o di ingegneria civile, come definite dall'Allegato X del D.Lgs. 81/2008. Questo include attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione, anche su strutture temporanee.

👉 Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento?

- Per i datori di lavoro: da **100 a 500 euro** per ciascun lavoratore non dotato di tesserino
- Per i lavoratori: da **50 a 300 euro** se non espongono il tesserino fornito
- Per i lavoratori autonomi: le stesse sanzioni applicabili ai lavoratori dipendenti

⚠️ **Nota importante:** In caso di presenza contemporanea di più datori di lavoro o lavoratori autonomi nello stesso cantiere, il **committente** è tenuto a verificare la regolarità e la presenza dei tesserini di tutti i lavoratori. Inoltre, il committente deve assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti rispettino le normative in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, per garantire la tracciabilità e la regolarità delle operazioni svolte nel cantiere.



Aggiornamenti sulla "patente a crediti"

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il 17 gennaio 2025 anche un aggiornamento contenente un elenco ampliato di FAQ relative alla "patente a crediti", che è possibile consultare a questo link:

<https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/>

In questa occasione le principali tematiche affrontate riguardano :

- differenze tra "esenzione giustificata" e "non obbligatorio";
- obblighi per General Contractor e imprese non operative nei cantieri;
- specificazioni sulle figure che operano nei cantieri soggette all'obbligo della patente a crediti;
- specificazioni sulle figure escluse dall'obbligo della patente;
- procedure in caso di perdita della certificazione SOA;
- controlli sull'idoneità dei subappaltatori;
- modalità di comunicazione al RLS o RLST;
- requisiti per le imprese familiari;
- gestione di variazioni da lavoratore autonomo a impresa successive alla richiesta della patente;
- chiarimenti per gli interventi dei servizi di pronto soccorso e antincendio;
- dichiarazione di "esenzione giustificata" per il DURF.

Di seguito riportiamo alcune questioni affrontate nelle FAQ:

- ✓ **L'impresa edile che agisce come General Contractor deve avere la patente?**
No, non è necessario, poiché l'impresa non svolge operazioni fisiche nei cantieri.
- ✓ **Se richiedo la patente come lavoratore autonomo e successivamente assumo un lavoratore, devo rifare la richiesta?**
No, la richiesta iniziale è sufficiente anche in caso di variazioni nei requisiti successivi.
- ✓ **Le imprese devono rispettare le scadenze indicate?** Sì, l'autocertificazione inviata tramite PEC è valida solo fino al 31 ottobre 2024. Dopo questa data, sarà necessario fare richiesta tramite il portale dell'INL.

⚠ Attenzione: Ad oggi non è ancora possibile consultare o scaricare la patente a crediti dal portale, ma sono disponibili solo le ricevute di invio.

Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella trasmissione dei dati, il nostro Studio rimane a completa disposizione.

Cordiali saluti,
Bergamo, 27 gennaio 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Commercianti associati

Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288

Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it

C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI